

Provincia di Padova

Decreto n. **123/VIA/2013**Ditta n. 7589

Prot. n. 170713 del 13/12/2013

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 – 35131 Padova tel. 049/8201811

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (art. 23 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)

Ditta: **SARA S.r.l.**

Sede legale: Via Verdi, 113 – 35011 CAMPODARSEGO PD

Sede attività: LIMENA PD

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL PROSIEGUO DEL PROCEDIMENTO

RELATIVO ALLA DOMANDA DI V.I.A..

Progetto di "Realizzazione di una grande struttura di vendita dei settori alimentare e

non alimentare articolato in centro commerciale".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
- la DGRV n. 1843 del 19/07/2005;
- la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
- la comunicazione della Regione del Veneto Direzione Tutela Ambiente U.C. Valutazione Impatto Ambientale Prot. n. 248258 del 11/06/2013 ad oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 10/99 e D.G.R.V. 527/2013. Procedura di valutazione di impatto ambientale relativa a centri commerciali;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.
- VISTA la domanda presentata dalla ditta SARA S.r.l. relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale per un Progetto di "*Realizzazione di una grande struttura di vendita dei settori alimentare e non alimentare articolato in centro commerciale*" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentata in data 19/12/2012 al SUAP del Comune di Limena, acquisita agli atti della Provincia, dal SUAP del Comune di Limena, con Prot. n. 185633 del 24/12/2012 e completata con Prot. n. 7326 del 11/01/2013, e con Prot. nn.7491 e 7504 del 14/01/2013;
- VISTA la nota Prot. n. 13538 del 22/01/2013 con cui la Provincia ha inviato al SUAP del Comune di Limena la comunicazione di endoprocedimento. Con la stesso endoprocedimento è stata richiesta anche integrazione documentale, che è pervenuta tramite SUAP in data 08/03/2013 Prot. n. 38624, 38619, 38597, 38583;

1



Provincia di Padova

- VISTO che la Provincia con nota prot. n. 68476 del 08/05/2013 ha inviato alla ditta, tramite il SUAP di Limena, la richiesta di integrazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** che la ditta SARA S.r.l. S.r.l., con nota prot. Provincia nn. 103007, 103000 del 18/07/2013 ha provveduto, tramite SUAP, a far pervenire alla Provincia le su richieste integrazioni;
- PRESO ATTO che il Comune di Limena, relativamente al progetto in oggetto, con nota del 16/07/2013 Prot. n. 7482 (Prot. Provincia n. 103007 del 18/07/2013) ha trasmesso, tramite SUAP, il proprio parere e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14.06.2013 con la quale l'Amministrazione Comunale ha adottato la variante parziale al P.R.G. per la modifica dell'art. 19 delle NTA e delle schede D 02 dell'appendice normativa inerenti la zona industriale di espansione "Ovest", area oggetto della richiesta di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione della grande struttura di vendita in oggetto specificata;

CONSIDERATO che nel succitato documento il Comune di Limena afferma:

"... si informa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14.06.2013 l'Amministrazione Comunale ha adottato la variante parziale al P.R.G. per la modifica dell'art. 19 delle NTA e delle schede D 02 dell'appendice normativa inerenti la zona industriale di espansione "Ovest", area oggetto della richiesta di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione della grande struttura di vendita in oggetto specificata. Con l'adozione della proposta di variante succitata, l'Amministrazione Comunale intende eliminare la possibilità di realizzare all'interno dell'area identificata come Zona industriale di espansione Ovest delle grandi strutture di vendita...";

CONSIDERATO che con l'adozione della proposta di variante succitata, è prevista:

- la modifica dell'art. 19 punto 2.3 "Zona artigianale-industriale-direzionale-commerciale di riqualificazione" delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. con la cancellazione dell'ultimo capoverso del punto 2.3 di seguito riportato "<u>la possibilità di realizzare edifici commerciali per grandi strutture di vendita (GSV) all'interno del perimetro B come individuato nello schema normativo D02 dell'Appendice Normativa di P.R.G";</u>
- la modifica della scheda D2 "area produttiva di riqualificazione" dell'Appendice Normativa "B2" Schede sulle aree-progetto con la cancellazione del punto 10 della scheda di seguito riportato "10 GSV area a specifica destinazione per grandi strutture di vendita. Perimetro B", e con la conseguente eliminazione dalla planimetria riportata nella scheda dei due simboli "GSV";
- VISTA la nota prot. n. 139784 del 10/10/2013 con cui la Provincia ha disposto il prolungamento del procedimento di valutazione per opportuni e specifici accertamenti e approfondimenti, fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni;
- PRESO ATTO che il Comune di Limena con nota prot. n. 10538 del 16.10.2013, acquisita agli atti con Prot. Provincia n. 142980 del 16.10.2013 ha comunicato l'approvazione della suddetta variante, trasmettendo copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19.09.2013;
- CONSIDERATO che l'aderenza agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale costituiscono parametri di riferimento per la formazione del provvedimento conclusivo di valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., questa



Provincia di Padova

Amministrazione Provinciale ritiene che lo stato degli atti non consenta di procedere all'ulteriore corso della valutazione dell'istanza;

- VISTA la nota della Provincia di Padova prot. n. 151720 del 05/11/2013, Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,. con la quale si comunicava alla Ditta SARA S.r.l., tramite il SUAP, le motivazioni che non consentono di procedere all'ulteriore corso della valutazione dell'istanza relativa alla domanda di V.I.A. di un Progetto di "Realizzazione di una grande struttura di vendita dei settori alimentare e non alimentare articolato in centro commerciale", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la PEC prot. n. 170174 del 12/12/2013, trasmessa da SUAP del comune di Limena, con la quale si comunica che che la comunicazione redatta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 in merito al progetto di "Realizzazione di una grande struttura di vendita dei settori alimentari e non alimentari articolato in centro commerciale", sopracitata, è stata correttamente inviata con PEC e consegnata all'indirizzo elettronico della ditta SARA s.r.l. il 06.11.2013 (giusta ricevuta agli atti del SUAP di avvenuta consegna nella casella di destinazione della soc.tà SARA s.r.l. di data 06.11.2013 alle ore 15:37:13);
- **RILEVATO** che la ditta, entro i termini indicati nella comunicazione delle sopra descritte motivazioni che non consentono il prosieguo del procedimento di V.I.A., non ha presentato specifiche osservazioni;
- **RITENUTO** quindi che l'attuale stato degli atti non consenta di procedere all'ulteriore corso della valutazione dell'istanza, comportando pertanto l'archiviazione della stessa;

DISPONE

- 1. per quanto in premessa indicato, di rigettare la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale di un Progetto di "Realizzazione di una grande struttura di vendita dei settori alimentare e non alimentare articolato in centro commerciale" a Limena, presentata dalla ditta SARA S.r.l., acquisita agli atti della Provincia con Prot. n. 185633 del 24/12/2012 e completata con Prot. n. 7326 del 11/01/2013, e con Prot. nn. 7491 e 7504 del 14/01/2013, e conseguentemente di archiviare gli atti relativi;
- 2. di notificare il presente provvedimento alla ditta SARA S.r.l. Via Verdi, 113 CAMPODARSEGO PD;
- 3. che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 3 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA Dr.ssa Miledi Dalla Pozza (con firma digitale)